



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 66 di Registro

Seduta del 28/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020.

L'anno *duemilaventi* il giorno *ventotto* del mese di *dicembre* alle ore *18:00*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.

I Criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	MANGIANTE Gian Alberto – Sindaco	X			10)	ONETO Chiara	X		
2)	COVACCI Elisa Elena – Vice Sindaco	X			11)	ORBOLO Antonella	X		
3)	BARBIERI Matteo	X			12)	PIAZZE Stefano	X		
4)	BEANI Emilia Angela	X			13)	PITTAU Aurora	X		
5)	BERSAGLIO Danilo	X			14)	ROMANENGO Carlo	X		
6)	CORSI Laura	X			15)	SANGUINETI Luca	X		
7)	DI MARTINO Daniele	X			16)	STEFANI Guido	X		
8)	MAGGI Mario	X			17)	VACCAREZZA Elisa	X		
9)	MANGIANTE Luca	X			Presenti n. 17 Assenti n. == E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO				

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri.**

Si dà atto che partecipano a distanza, in collegamento in videoconferenza, i consiglieri:

Pittau Aurora,
Corsi Laura,
Maggi Mario.

E' presente l'Assessore Esterno, **Arch. Enrico Piazza.**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 05 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020.”.

PRESO ATTO che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall'art. 243 – quater comma 7 del D. Lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n. 134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;

TENUTO CONTO che che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che il citato articolo 1, comma 780, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI le cui disposizioni continuano ad essere disciplinate dalla legge 147/2013.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 4 sancisce che resta fermo il potere dell'ente disestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle normative vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonché di deliberare la maggior aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

PRESO ATTO che per l'anno 2020 il termine per l'approvazione del regolamento e delle tariffe Tari si uniforma al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020.

RICHIAMATA la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di Arera n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2020 re, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

PRESO ATTO che L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 481/1995, opera con l'intento di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dei servizi di pubblici oggetto di regolazione, nel rispetto delle condizioni di economicità e di redditività, assicurando sull'intero territorio nazionale la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo. Per poterlo fare predispone «un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori». Con l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/17 sono state assegnate all'Autorità anche le funzioni di regolazione e controllo relative al settore rifiuti. Ad ARERA è stato chiesto, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, di uniformare il metodo per rendere accessibile e fruibile il servizio sull'intero territorio nazionale secondo adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, considerando oltre agli obiettivi economico-finanziari anche quelli di carattere sociale, ambientale e al contempo di garantire l'adeguamento infrastrutturale allineandosi agli obiettivi imposti dalla normativa europea. Per garantirne l'operato sono stati inoltre attribuiti ad ARERA anche i poteri in materia sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95. Il comma in argomento attribuisce inoltre, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede che il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" è da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 107 comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 disponendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF Arera per il 2020 ed i costi determinati a consuntivo possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO che il Comune di Lavagna, nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2020 ha proceduto con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il 31 dicembre 2020 e imputando il delta dei costi derivante dalla differenza del Piano Finanziario 2020 calcolato con il nuovo metodo Arera e dal consuntivo del Piano Finanziario TARI 2019 sulle annualità 2021-2022-2023;

b) applicando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come da delibera di approvazione delle tariffe TARI 2019;

c) applicando al settore delle utenze non domestiche le riduzioni Covid sancite dalla Delibera Arera n. 158/2020 sulle componente variabile della tariffa;

RICHIAMATE la Delibera n. 6 del 24/01/2019 e la Delibera n. 9 del 07/02/2019 approvate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale rispettivamente per l'approvazione del Piano Finanziario 2019 e delle Tariffe Tari per l'anno 2019;

RICHIAMATE la Delibera n. 14 del 27/03/2018 e la Delibera n. 14 del 27/03/2018 approvate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale rispettivamente per l'approvazione del Piano Finanziario 2018 e delle Tariffe Tari per l'anno 2018;

RILEVATO, altresì, che per poter redigere il PEF, l'Amministrazione Comunale deve acquisire e coordinare il Pef grezzo trasmesso dal gestore del Servizio che per il Comune di Lavagna si può identificare nella Soc. Super Eco s.r.l. Con sede in Cassino (FR), che gestisce il servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO, a tal fine, che la Soc. Super Eco s.r.l. Di Cassino (FR) ha trasmesso via pec il PEF grezzo, acquisito al prot. dell'Ente in data 16/12/2020, al n. 37825, nonché la dichiarazione di veridicità acquisita al prot. dell'Ente in pari data e numero sopra indicati;

RILEVATO, pertanto, che il gestore come sopra identificato ha prodotto i PEF grezzo, la relativa relazione esplicativa nonché la dichiarazione di veridicità dei dati, ai sensi della citata delibera n. 443/2019 e successiva modifica;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 185 del 02/03/2020 e n. 705 del 04/08/2020 con le quali rispettivamente si è provveduto ad affidare il servizio di supporto alla elaborazione e formazione del Piano Finanziario Arera 2020 alla società GF ambiente S.r.l. Del gruppo Maggioli Tributi e si è provveduto ad impegnare le somme necessarie all'espletamento del servizio (CODICE CIG Z472C45D25);

VISTI il PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti delibera ARERA 443/2019, la determinazione tariffe ai sensi della legge n. 147/13, comma 651 – Relazione e Tabelle nonché l'Appendice 1, trasmessi dal RUP con posta elettronica, dopo verifica degli stessi, come inviati a mezzo pec dal Prof. Ferrari Legale Rappr.te di GF ambiente S.r.l.;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l'art. 1 comma della legge 147/2013 che sancisce “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”;

PRESO ATTO della Determinazione del Sindaco della Città Metropolitana di Genova n. 16/2020 che determina con decorrenza 01/01/2020 l'applicazione del tributo provinciale nella misura del 3%;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2020 con la quale è stata nominata funzionario responsabile Tari la Dott.ssa Lorella Cella in qualità di Dirigente Responsabile ad interim del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi /da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO l'art.42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 “L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 21/12 u.s., Prot. Com. n. 38298, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la Legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i

VISTO il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.20;

VISTE le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019 e n. 59/20;

VISTO il D.L. n. 34 del 19.05.2020;

Dopo la presentazione del Sindaco e gli interventi dei Cons. Di Martino, Stefani e Maggi, il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
- presenti n.17, votanti n. 12, favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 5 (Consiglieri Stefani, Pittau, Corsi, Maggi e Di Martino).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

- 1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Piano Economico finanziario per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti – Delibera Arera n. 443/2019 (All. A);
 - b) Appendice alla Delibera ARERA n. 443/19 (All.B);
- 3) di dare atto che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle

tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

6) di pubblicare il presente atto sul sito “*Amministrazione Trasparente*” dell'Ente;

7) di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all'ARERA per la successiva approvazione, in quanto l'Amministrazione Comunale coincide con l'EGATO;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Matteo Barbieri

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate